



ORDINANZA MUNICIPALE

CONCERNENTE LA REFEZIONE DEGLI ALLIEVI DI SCUOLA DELL'INFANZIA E DI SCUOLA ELEMENTARE

II MUNICIPIO DI NOVAGGIO

richiamati gli art. 192 della LOC e 44 del RALOC, art. 21 cpv. 2, 37, 39 e 51 lett. d della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare e l'art. 7 cpv. 2 della Legge sulla scuola decreta:

Art. 1 Diritto di accesso alla refezione

¹ Gli allievi iscritti alle Scuole elementare e alla Scuola dell'infanzia dell'Istituto scolastico hanno diritto di accesso alla refezione.

² L'organizzazione amministrativa e finanziaria è gestita dalla Cancelleria comunale.

³ Iscrizioni tardive vengono considerate solamente per casi urgenti.

Art. 2 Tariffa

¹ Tariffa per pasto: CHF 8.00

² Il Municipio si riserva facoltà di livellamento in ogni momento a seconda dello stato di autonomia finanziaria della refezione.

Art. 3 Responsabilità della refezione, personale e retribuzioni

¹ Il Municipio designa il responsabile della refezione, il quale ha il compito di sorvegliare il funzionamento e l'operatività della stessa.

² Il responsabile della refezione è retribuito con: CHF 40.00 a volta più pasto

Art. 4 Collaborazione dei docenti

¹ Al fine di non interrompere il servizio refezione, tutti i docenti si impegnano a collaborare con il responsabile della refezione scolastica, in particolare a supplirlo nel caso in cui dovesse essere assente per cause improvvise e imprevedibili.

² In caso di assenza prolungata del responsabile il Municipio designa un sostituto.

Art. 5 Attività e spazi

Il responsabile della refezione decide sulle attività del dopo pasto e sugli spazi che gli allievi possono occupare fino alla ripresa delle lezioni tenendo conto di un ragionevole equilibrio tra libertà di azione degli allievi, prevenzione incidenti e disciplina degli stessi.

Art. 6 Ordine, disciplina, ricorso

¹ Gli allievi sono tenuti a comportarsi correttamente rispettando le medesime regole di condotta vigenti negli orari di insegnamento. Nel caso in cui un allievo non rispetti le regole disciplinari e le misure adottate dal responsabile non siano sufficienti a normalizzare la situazione, il responsabile:

- a. avvisa immediatamente il Capo dicastero;
- b. allestisce un rapporto scritto all'indirizzo del Municipio
- c. informa i rispettivi docenti insegnanti di questi allievi;
- d. concorda con i docenti coinvolti una strategia comune allo scopo di risolvere al meglio il problema.

² Se del caso, il Capo dicastero, dopo aver sentito le parti (docenti, genitori dell'allievo), propone al Municipio le necessarie misure da prendere come la sospensione temporanea della partecipazione alla refezione o la sospensione definitiva.

Art. 7 Rimedi di diritto

Contro le misure disciplinari decise dal Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2012, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell' art. 208 e segg. LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco + La Segretaria a.i

Romani Paolo Cappelli Tiziana



La presente Ordinanza municipale è approvata con risoluzione municipale no. 8301 del 05.11.2012 ed è pubblicata agli albi comunali dal 08.11.2012 al 22.11.2012 a norma degli art. 192 cpv. 2 LOC.

Contro la presente ordinanza municipale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla data di pubblicazione.